

**MOZIONE
N. 473**

**NUOVA ADOZIONE DEL PIANO
PAESAGGISTICO REGIONALE - DGR
N. 20-1442 18/5/15.**

Presentata dai Consiglieri regionali:

*PICETTO FRATIN GILBERTO (primo firmatario), BERUTTI
MASSIMO VITTORIO, GRAGLIA FRANCESCO, PORCHIETTO
CLAUDIA, RUFFINO DANIELA, SOZZANI DIEGO, VIGNALE GIAN
LUCA*

*Protocollo CR n. 32681
Presentato in data 23/09/2015*

16:22 23 Set 2015

001008 001701

Al. Trili
HLS

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00032681/A01008-04 24/09/15 CR



**CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE**

Gruppo Consiliare Forza Italia

CC 02-18-08/476/2015/X

Al Presidente
del Consiglio regionale
Mauro LAUS
SEDE

MOZIONE N. 473

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

TRATTAZIONE IN AULA
TRATTAZIONE IN COMMISSIONE

Oggetto: Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale – DGR n. 20-1442 18/5/15

PREMESSO CHE

- il 14 agosto scorso scadeva il termine relativo alla presentazione di osservazioni alla riadozione del progetto di PPR;
- risultano pervenute oltre 350 osservazioni da parte di soggetti soprattutto pubblici;
- deve ora procedersi alla fase di istruttoria, valutazione, recepimento nelle parti che sono ritenute opportune delle stesse al fine di addivenire alla definitiva approvazione del Piano;

CONSIDERATO CHE

- detta fase istruttoria sarà prevedibilmente complessa e lunga anche per la necessità di rispettare le obbligazioni derivanti dalla convenzione con il Ministero;
- tuttavia nella stessa assumono rilevanza operativa gli effetti sostituitivi delle previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione delle prescrizioni che sono state dichiarate efficaci in salvaguardia;
- tra queste, assumono particolare rilevanza le specifiche prescrizioni delle schede normative inserite nel Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte che è un elemento di novità rispetto al Piano adottato dalla precedente Amministrazione;

RITENUTO CHE

- debba essere data effettiva applicazione al giusto principio enunciato dall'articolo 3, 1° comma delle NTA, secondo cui il "Il PPR si ispira ai principi di cooperazione e sussidiarietà", specie con riguardo alle numerose e rilevanti osservazioni presentate dagli enti pubblici territoriali;
- ciò comporta l'obbligo di considerare le osservazioni presentate come un utile apporto collaborativo al fine della configurazione di un progetto definitivo di PPR che sia insieme rispettoso delle finalità di tutela ma anche della effettiva situazione delle realtà disciplinate, prima ancora della primaria esigenza di temperare vincoli e prescrizioni con la necessità di salvaguardare lo sviluppo sostenibile delle realtà locali interessate, obiettivo che è assegnato tra le finalità di tale fondamentale strumento pianificatorio dalla lettera h) del 1° comma dell'articolo 143 del Codice dei Beni culturali;

ATTESO CHE

- da un prima e parziale considerazione delle osservazioni presentate si evidenziano problematiche anche di fondamentale rilevanza quanto ad impatti negativi sul territorio con riguardo alle prescrizioni dichiarate prevalenti in salvaguardia rispetto alla pianificazione vigente: in particolare, e senza alcuna pretesa di gerarchizzazione in termini di priorità e meno che mai di esaustività, si segnalano:
- a) errori materiali quali corsi d'acqua soggetti alle tutele di legge pur non essendo acqua pubblica, localizzazione di beni tutelati nel territorio di Comuni diversi da quelli di effettivo insediamento, classificazione di beni di valore artistico ed ambientale di fatto non più esistenti;
 - b) l'imposizione di un vincolo generalizzato su una fascia di 50 metri dalle vette e dai crinali montani di cui all'articolo 13, comma 12 che, quanto alla lett. c), di fatto blocca ogni possibilità non solo di realizzazione, ma anche di potenziamento od anche solo di razionalizzazione degli impianti sciistici esistenti colpendo in maniera irreparabile infrastrutture che sono essenziali motori di sviluppo per l'economia montana ed alla lett. b), con riguardo ai crinali, di fatto congela la capacità insediativa delle aree montane al solo mantenimento dell'esistente con la disapplicazione delle previsioni dei PRGC sottoponendo a vincolo le sole aree che di fatto, per ragioni di rischio geologico, sono possibili sedi di insediamenti residenziali e di attività compatibili;
 - c) si lamenta la non corretta rappresentazione delle aree boscate in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 delle Norme di Attuazione imponendo vincoli che non hanno ragion d'essere e che obbligano le proprietà interessate ad onerose e complesse procedure per poter procedere ad interventi che pur, nel merito, non interessano in alcun modo aree boscate;
 - d) si contesta l'imposizione di prescrizioni già in salvaguardia rispetto ai territori gravati da usi civici, non perché questi non siano meritevoli di tutela ma perché il richiamo alla banca dati regionali è del tutto inaffidabile in quanto non corrispondente alla realtà effettiva; una obiezione questa particolarmente rilevante perché frutto di palesi inadempimenti della Regione stessa; occorre infatti ricordare che la lr 29/2009 prevedeva che fosse rivista ed adeguata la banca dati ora esistente: obiettivo rimasto senza attuazione e ribadito non a caso con la lr 3/2015 e che ora, con la direttiva contenuta all'articolo 33 delle NTA, viene attribuito ora ai Comuni in sede di adeguamento dei propri PRGC al PPR con la verifica dell'esatta individuazione "d'intesa però con la Regione ed il Ministero": con ciò scaricando sui Comuni l'onere di provvedere a quanto la Regione non ha fatto ma sottoponendoli alla ingombrante tutela degli organi sovraordinati. Appare pertanto semplicemente inaccettabile che la Regione imponga da subito salvaguardie vincolistiche che in molti casi sono infondate nel merito per effetto del proprio inadempimento;
 - e) relativamente alle norme specifiche del Catalogo, viene ripetutamente eccepita la formulazione non chiara e quindi di impossibile certa applicazione di prescrizioni che pure sono immediatamente vincolanti e prevalenti rispetto al PRGC vigente, e provocano un caos interpretativo e gestionale che intralcia l'ordinaria gestione della strategica attività edilizia già gravata da un ordinamento farraginosamente complesso in via ordinaria. Peraltro senza porsi il problema degli interventi in corso che pertanto vengono "congelati" nella loro originaria formulazione senza la possibilità di adeguamenti in corso d'opera non più compatibili in forza della prescrizione sopravvenuta: ignorando ad esempio che il TU edilizia ammette le varianti in corso d'opera che il cittadino ha diritto di effettuare chiedendone la legittimazione a fine lavori. Ma se è stata fatta una variante legittima che non è più assentibile per l'adozione delle prescrizioni del Catalogo o gli uffici tecnici rilasciano un titolo illegittimo oppure il proprietario, l'impresa esecutrice unitamente ai tecnici progettisti e direttori lavori si trovano alle prese con un abuso edilizio non più sanabile. E' semplicemente sconcertante che, nel momento in cui si è elaborata una normativa così drasticamente conformativa della disciplina urbanistica vigente, non ci si sia posti il problema di salvaguardare gli interventi in corso.
 - f) un caso specifico del Catalogo merita assolutamente di essere evidenziato come situazione di parossistica anomalia: riguarda la normativa disposta per le Rocche dei Roeri di cui al DM 1 agosto 1985. In questo caso si è riprodotta la normativa dettata in via generale con riferimento ad ambiti

soggetti a tutela che spesso sono porzioni modestissime del territorio comunale o riguardano aree nelle quali non vi sono insediamenti, ignorando che nel caso di specie il vincolo riguarda la parte maggioritaria e in alcuni casi l'intero territorio dei Comuni di Pocapaglia, Sommariva Perno, Baldissero d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, S. Stefano Roero, Montà e Canafe. Per cogliere l'enormità della cosa basti dire che tra le molte prescrizioni vi è il divieto di "realizzare" (non di prevedere) nuove aree produttive o commerciali: con ciò disapplicando interamente le previsioni del PRGC vigente. E questo per tutto il territorio comunale.

RITENUTO CHE

- la Regione abbia il dovere ineludibile di valutare con somma urgenza la rilevanza delle eccezioni eccettate rispetto alle prescrizioni su cui ha imposto la salvaguardia incidendo in maniera insuperabile sulle stesse previsioni pianificatorie che la Regione stessa ha approvato

il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a

- a) disporre che gli uffici procedano prioritariamente al censimento delle osservazioni che riguardano prescrizioni in salvaguardia;
- b) condurre una preventiva valutazione della rilevanza delle eccezioni sollevate;
- c) riferirne nella competente commissione al fine di individuare interventi correttivi nelle situazioni meritevoli di riconsiderazione per la negatività delle conseguenze sui territori interessati;
- d) individuare una serie di interventi correttivi che possano essere resi operativi con una ulteriore riadozione del PPR che corregga la salvaguardia in essere.

Torino, 21 settembre 2015

Gilberto RICHETTO FRATIN (1° firmatario)